



UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA PROVINCIALE PALLACANESTRO

Ufficio del Giudice Sportivo

Gara del giorno * **13 – 12 – 2011** *, nr. 3417
Campionato: “**AMATORI**” - Stagione sportiva 2011/2012.

Squadre: “**- HAPPY BASKET Castelmaggiore -**” vs “**- NUOVO BASKET ARGILE -**”.

Delibera n. 08 della stagione sportiva 2011/2012

a) Sig. “**CORREGGIARI M.**” tessera *n.c.* (società sportiva “**Nuovo Basket Argile**”).

Sentenza:

- **DEPLORAZIONE**
- Ammenda Euro 10,00 (dieci/00) addebitati alla società “**NUOVO BASKET ARGILE**”, pari al 2% del massimale ammende

Motivazione:

- Comportamento **NON REGOLAMENTARE**, art. 81, comma 1 del Regolamento Esecutivo in vigore. – **ESPULSO** –
Il comportamento non regolamentare si sostanzia nelle reiterate proteste e nell’omettere l’abbandono del campo, continuando, quale allenatore, a dare indicazioni alla squadra anche dopo l’espulsione.

b) Sig. “**SAMMARCHI S.**” tessera *n.c.* (società sportiva “**Nuovo Basket Argile**”).

Sentenza:

- **1 (Una) GIORNATA DI SQUALIFICA**
- Ammenda Euro 15,00 (quindici/00) addebitati alla società “**Nuovo Basket Argile**”, pari al 3% del massimale ammende

Motivazione:

Comportamento **OFFENSIVO**, (art. 86, comma 1, lettera B) del Regolamento Esecutivo in vigore, - **ESPULSO**-. Si precisa che la sanzione è stata ridotta del 25% nella determinazione dell’ammenda non essendovi altri provvedimenti a carico del tesserato.

Si ricorda che in virtù del vigente regolamento tecnico, a seguito di un’espulsione, il giocatore espulso deve immediatamente abbandonare il rettangolo di gioco recandosi negli spogliatoi o direttamente fuori dall’impianto.

- In virtù dell’art. 97, comma 1, punto 1) del vigente R.E., le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa, nel quale si è verificata l’infrazione.

- L'importo dell'ammenda verrà detratto d'ufficio dalla cauzione depositata presso la cassa della U.I.S.P. Bologna. Qualora non fosse stato versato l'importo in cauzione è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Avverso le delibere del Giudice Sportivo di 1° istanza, nei casi ammessi dalle norme del vigente R.E., la società sanzionata ha facoltà di appellarsi al Giudice Sportivo di 2° istanza le cui funzioni sono svolte dalla Commissione costituita dal Presidente della Lega Basket U.I.S.P., Dr. Lino Iacchetta che si avvarrà della collaborazione esterna di un esperto.

Bologna, lì **20.12.2011**

IL GIUDICE SPORTIVO
FERROZZI *Avv. Valentina*